



ANIEM NEWS

Settimanale Informativo

N. 12

27 Giugno 2017

Associazione Nazionale Imprese Edili Manifatturiere

SOMMARIO

ATTIVITA' ASSOCIATIVA

CONVOCAZIONE AUDIZIONE QUALIFICAZIONE OPERATORI ECONOMICI

CHIUSURA UFFICI

CORRETTIVO AL CODICE CONTRATTI

QUALIFICAZIONE GENERAL CONTRACTOR: CONSIGLIO DI STATO CHIEDE MODIFICHE

REQUISITI GARA PER GARA PER I RAGGRUPPAMENTI

ANAC

LINEE GUIDA: PERICOLO RISCrittURA

BOZZA LINEE GUIDA ANAC SU COMMISSARIAMENTO E SOA

MONITORAGGIO ANAC SUGLI APPALTI IN HOUSE DELLE CONCESSIONARIE

BIM: GUIDA ANAC PER LE STAZIONI APPALTANTI

GOVERNO

SPLIT PAYMENT: RESPONSABILITÀ RIDOTTA SE IL CLIENTE ATTESTA DI ESSERE SOGGETTO AL REGIME

SCHEMA DECRETO BIM: OBBLIGATORIO DAL 2019 PER LE OPERE OLTRE 100 MILIONI

SEMPLIFICAZIONE EDILIZIA

DPCM INVESTIMENTI: MANCA L'ELENCO DI DETTAGLIO DELLE SPESE

DURC REGOLARE SE RICHIESTA ROTTAMAZIONE

GUIDA DEL CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI AI PRODOTTI DA COSTRUZIONE

APE SOCIAL: L'INPS TAGLIA FUORI I LAVORATORI DELL'EDILIZIA

MEPA

RIORGANIZZAZIONE BANDI MEPA BENI E SERVIZI

TERREMOTO

NUOVA ORDINANZA: CHIESE DANNEGGIATE

FONDI BEI: UN MILIARDO PER IMPRESE E FAMIGLIE E UN MILIARDO PER LE OPERE PUBBLICHE

GIURISPRUDENZA

GIUSTIFICAZIONI RIBASSO ANOMALO

FINO ALL'AGGIUDICAZIONE VALGONO I REQUISITI DICHIARATI CON IL DGUE: STOP ALLE VERIFICHE

COMUNICATI CANTONE: NESSUN VINCOLO PER LE PA

RICORSI SENZA ASPETTARE ESITO DELLA GARA SE MINOR PREZZO

ATTIVITA' ASSOCIATIVA

CONVOCAZIONE AUDIZIONE QUALIFICAZIONE OPERATORI ECONOMICI

L'ANAC ha convocato ANIEM al tavolo di lavoro per la valutazione delle nuove modalità di qualificazione degli operatori economici, calendarizzato per il prossimo 4 luglio.

Si ricorda che l'ANAC ha messo in consultazione la bozza di parere preliminare all'adozione di un decreto da parte del MIT sulla materia, con lo scopo di migliorare l'effettività delle verifiche e conseguentemente la qualità e la moralità delle prestazioni degli operatori.

CHIUSURA UFFICI

Si ricorda che gli Uffici ANIEM rimarranno chiusi i giorni 29 e 30 giugno, per la ricorrenza della festività dei Patroni di Roma SS. Pietro e Paolo.

CORRETTIVO AL CODICE CONTRATTI

QUALIFICAZIONE GENERAL CONTRACTOR: CONSIGLIO DI STATO CHIEDE MODIFICHE

Quesito ANAC al CdS

Norme non coordinate

Conclusione del CdS

Spetterà al MIT la qualificazione

Interventi

Solo parere

In risposta a un quesito dell'ANAC, il CdS chiarisce che a occuparsi dei contraenti generali deve essere il MIT, intervenendo sul codice. Il parere del Consiglio di Stato dà atto della contraddittorietà delle indicazioni del codice sul tema. Segnalando che «l'art. 199 depone nel senso di una estensione del sistema regolamentare relativo al regime di qualificazione anche al contraente generale», con attribuzione dei compiti al MIT. Mentre «l'art. 197 depone nel senso di un mantenimento del sistema delle linee guida dell'Anac». La conclusione del CdS è «che il legislatore del 2016 ha effettuato una chiara opzione a favore del sistema "unitario" che eviti differenziazioni di regime del sistema qualificazione dipendenti dalla presenza di un qualsiasi operatore economico ovvero di un contraente generale». In questo senso, spiegano a Palazzo Spada «depone l'attribuzione alle Soa dei compiti di attestazione che nel precedente sistema erano affidati, per il solo contraente generale, ad un decreto ministeriale».

La conclusione è dunque che spetterà al MIT occuparsi della qualificazione delle grandi imprese, tramite la messa a punto di un regolamento. Per superare le incertezze normative dovute agli inciampi del codice bisogna però intervenire di nuovo sul codice, dopo le modifiche del correttivo.

1. errori materiali conseguenza di un mancato coordinamento normativo: da correggere con un avviso di rettifica da pubblicare in Gazzetta Ufficiale;
2. dare coerenza a tutto il sistema: il sistema di qualificazione rimane affidato ad una pluralità di atti (linee guida e decreti regolamentari) che presentano un contenuto eterogeneo. È dunque necessaria una modifica sostanziale della norma.

Nel frattempo l'Anac astenersi dal predisporre linee guida aventi ad oggetto il sistema di qualificazione, trattandosi, ad avviso di questa Commissione speciale, di un compito che spetta al Ministero. Tutt' al più, come peraltro l'Autorità sta facendo proprio in questi giorni, «l'Anac potrà valorizzare l'attività istruttoria sin qui svolta al fine di presentare al Ministro delle infrastrutture e trasporti una articolata "proposta" di decreto sulla qualificazione, che, nella sistematica degli atti e

dei procedimenti amministrativi, è un atto predeterminativo del contenuto dell'atto finale».

REQUISITI GARA PER GARA PER I RAGGRUPPAMENTI

Le correzioni apportate al codice, relative al regime di qualificazione degli esecutori dei lavori, si riferiscono a tre ambiti:

3 ambiti qualificazione

1. sistema di qualificazione
2. rating di impresa
3. avvalimento.

Requisiti RTI orizzontali

Una disposizione destinata presumibilmente a creare problemi applicativi è quella conseguente all'introduzione del secondo periodo del comma 8 dell'articolo 83. In base ad essa nel bando possono essere indicate le misure in cui i requisiti di qualificazione devono essere posseduti da ciascuna delle imprese raggruppate o consorziate, fermo restando che l'impresa mandataria deve possedere tali requisiti (ed eseguire le prestazioni) in misura maggioritaria.

Coordinamento dPR 207

Si tratta di una novità che modifica sensibilmente l'assetto normativo fino ad oggi vigente: la misura dei requisiti è stabilita in via normativa (articolo 92 del Dpr 207/2010), e anche lo schema di Linee guida Anac sul sistema di qualificazione riproduce tale impostazione.

Sede di bando

Con la modifica del decreto correttivo viene invece previsto da un lato che la determinazione di tale misura sia operata di volta in volta dal singolo ente appaltante in sede di bando; dall'altro, che tale determinazione sia eventuale, potendo quindi per ipotesi anche mancare del tutto.

Regime transitorio

Regime transitorio: si deve ritenere che vengano meno da subito le previsioni contenute nell'articolo 92 del Dpr 207?

Si delinea una situazione di potenziale disomogeneità di comportamenti da parte dei diversi enti appaltanti, ognuno dei quali potrebbe regolare diversamente la qualificazione dei raggruppamenti temporanei.

Va infine evidenziato che le scelte degli enti appaltanti sono destinate ad operare solo in relazione ai raggruppamenti di tipo orizzontale. Infatti, per i raggruppamenti di tipo verticale vale comunque l'indicazione legislativa, secondo cui tali requisiti devono

essere posseduti dalla mandataria con riferimento ai lavori della categoria prevalente e da ciascuna delle mandanti con riferimento ai lavori della categoria scorporabile.

Rat8ing di impresa

Attraverso la riscrittura del comma 10 dell'articolo 83 il correttivo ha poi modificato in maniera significativa la disciplina del così detto rating d'impresa. In particolare, sembra mutare la logica che è alla base dell'istituto: non più certificazione a carattere obbligatorio, in quanto funzionale alla qualificazione delle imprese, ma strumento facoltativo finalizzato ad ottenere un'eventuale punteggio premiale in sede di gara.

Eliminazione elementi

Vengono eliminati ai fini del calcolo del rating i seguenti elementi:
a) il rating di legalità (ma permane nell'art. 213, comma 7);
b) la regolarità contributiva, riferita al triennio precedente.

*Difetto di coordinamento
qualificazione*

Va evidenziato un difetto di coordinamento che introduce un fattore di confusione nel quadro delineato: da una parte si elimina il riferimento al rating di impresa come elemento rilevante ai fini della qualificazione, dall'altra l'articolo 84, comma 4, nel definire gli elementi fondamentali cui devono attenersi le Soa nell'attività di attestazione, alla lettera d) continua a riferirsi al possesso della certificazione del rating di impresa.

Si tratta presumibilmente di una mera dimenticanza, che tuttavia ha un effetto confusivo.

ANAC

LINEE GUIDA: PERICOLO RISCrittURA

450 correzioni al codice

Sembra pesante l'impatto del correttivo sull'attività di regolazione flessibile demandata all'ANAC: le oltre 450 correzioni al codice dei contratti hanno avuto l'effetto di svuotare molte delle indicazioni contenute nelle linee guida dell'Autorità, anche quelle già pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale.

Di conseguenza l'Anticorruzione dovrà riaggiornare tutti i documenti messi in discussione dal correttivo.

Riaggiornamento linee guida

Tre sono i casi più eclatanti:

- linee guida RUP;
- illeciti professionali;
- commissari di gara.

Consultazioni

I documenti sono stati aggiornati e rimessi in consultazione tra gli operatori, perché la procedura riparte ogni volta daccapo. Quindi:

Iter

- approvazione in Consiglio;
- consultazioni;
- parere del Consiglio di Stato.
- Licenziamento definitivo dei provvedimenti.

Oltre a queste tre linee guida già rimesse in consultazione, con tutta probabilità dovranno essere riviste anche quelle sul sotto soglia e sull'offerta economicamente più vantaggiosa.

BOZZA LINEE GUIDA ANAC SU COMMISSARIAMENTO E SOA

*Commissariamento
impresa per interdittiva
antimafia*

L'ANAC ha posto in consultazione fino al 17 luglio un nuovo provvedimento: non si tratta di un documento previsto in attuazione del nuovo codice, ma di un provvedimento che rientra tra gli ampi poteri di regolazione flessibile.

Il documento è volto a chiarire le questioni che emergono in caso di commissariamento di un'impresa per il rischio di infiltrazione mafiosa legato a un particolare appalto.

*Permanenza attestato
SOA?*

Il punto da risolvere è in particolare il rapporto tra il nullaosta antimafia (negato) che ha portato il prefetto a disporre il commissariamento dell'appalto e la permanenza dell'attestato SOA, che in base al codice dovrebbe decadere in automatico per l'impresa colpita da interdittiva.

Inoltre, in conseguenza dell'interdittiva l'impresa non può partecipare a nuove gare, nè stipulare nuovi contratti, nè continuare a svolgere le commesse già acquisite.

Esigenze contrapposte

Su quest'ultimo aspetto, il commissariamento punta proprio a garantire il completamento dei lavori per esigenze pubbliche o di tutela occupazionale.

3 soluzioni

L'ANAC, nel documento in consultazione, cerca di chiarire come si possa in questi casi tutelare l'interesse pubblico alla prosecuzione dell'appalto, senza però distorcere la concorrenza e la qualificazione, presentando 3 possibili soluzioni:

1. mantenere in vita SOA

1. mantenere in vita l'attestato Soa dell'impresa commissariata in modo da permetterle di terminare l'appalto. La deroga varrebbe solo per l'appalto specifico. Terminato l'appalto commissariato, l'impresa, se tornata in bonis manterrà l'attestato Soa valido; in caso contrario il certificato decadrà e la Soa non potrà qualificare l'impresa;

2. decadenza attestato SOA

2. considerare decaduto l'attestato Soa: in questo caso la prosecuzione dell'appalto commissariato potrà avvenire solo garantendo il possesso di tutti gli altri requisiti. A compiere la verifica in questo caso dovrebbero essere le stazioni appaltanti;

3. non intervento

3. non intervenire, sulla base del presupposto che il commissariamento consente *«all'impresa di proseguire nell'esecuzione del contratto affidatole, anche in carenza dei requisiti richiesti dalla legge»*.

Di tutte e tre le soluzioni l'Anac espone pro e contro, chiedendo agli operatori di esprimersi entro il 17 luglio, in vista della messa a punto della versione definitiva del provvedimento.

MONITORAGGIO ANAC SUGLI APPALTI IN HOUSE DELLE CONCESSIONARIE

Rispetto obblighi 80% - 20%

Con un comunicato l'ANAC ha annunciato l'avvio dei controlli sul rispetto dell'obbligo di mandare in gara l'80% dei contratti a partire dal 19 aprile 2018, in materia di concessionarie. Entro il 29 agosto tutti titolari di concessioni pubbliche dovranno fornire i propri dati all'Anticorruzione.

*Concessionarie
autostradali*

Al centro della questione c'è soprattutto il sistema dei lavori affidati dalle concessionarie autostradali.

*Concessione senza gara
europea*

Fino al 19 aprile 2018 si continuerà ad applicare il vecchio regime, che consente alle società che hanno ottenuto la concessione senza partecipare a una gara europea di affidare con gara soltanto il 60% degli appalti (lavori, forniture e servizi), potendo affidare a ditte controllate la restante quota del 40%.

Dati all'ANAC

Dal prossimo 19 aprile, in house potrà dunque finire soltanto il 20% degli appalti. Il vincolo vale solo per chi non ha ottenuto la concessione con gara, dunque non si applica, per esempio, a chi si è aggiudicato contratti al termine di procedure project financing.

I dati andranno comunicati «dai titolari delle concessioni» (inclusi settori speciali e contraenti generali, «anche se non amministrazioni aggiudicatrici») tramite un apposito modulo.

«Nel caso in cui il Concessionario sia titolare di più concessioni, per ciascuna di esse dovrà essere compilato un distinto Modulo».

BIM: GUIDA ANAC PER LE STAZIONI APPALTANTI

*Provvedimento ANAC
post DM MIT*

Allo Scopo di evitare ulteriori incertezze negli appalti, l'ANAC, dopo il DM MIT che introdurrà dal 2019 l'obbligo di gestire in BIM i lavori complessi, varerà un provvedimento per guidare le stazioni appaltanti.

*Disomogeneità attuale
documenti di gara*

Da un'analisi delle 37 gare bandite in Italia nell'ultimo anno e mezzo facendo riferimento a metodologie BIM, si è notato un quadro del tutto disomogeneo, poiché lo stesso termine BIM è utilizzato con significati diversi (in alcuni casi come requisito di ammissione, in altri come elemento premiale in sede di offerta, in altri casi si ricava soltanto una richiesta di sviluppare il progetto in BIM, senza che ciò sia oggetto di apprezzamento in sede di valutazione dell'offerta).

Chiarezza

Di qui l'intenzione di affidare a un provvedimento ANAC (linea guida o anche bando-tipo) che avrà compito di fare chiarezza anche da un punto di vista giuridico.

GOVERNO

SPLIT PAYMENT: RESPONSABILITÀ RIDOTTA SE IL CLIENTE ATTESTA DI ESSERE SOGGETTO AL REGIME

Il fornitore che fattura in split payment le operazioni che realizza verso un cliente che gli ha rilasciato una dichiarazione attestante il suo assoggettamento allo specifico meccanismo d'imposta, avrà una responsabilità ridotta.

Ampiezza soggettiva

Uno dei problemi connessi con la nuova formulazione delle regole è l'ampiezza dei soggetti inclusi nello specifico metodo di liquidazione dell'imposta.

I nuovi soggetti inclusi nel meccanismo IVA della scissione dei pagamenti:

I nuovi soggetti

- Tutte le pubbliche amministrazioni inserite nell'elenco Istat pubblicato ogni anno entro il 30 settembre, che corrisponde a tutti quei soggetti per i quali i fornitori devono emettere l'e-fattura;
- Le società controllate direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dai ministeri;
- le società controllate dalle Regioni, Province, Città metropolitane, Comuni e Unioni di comuni;
- Tutte le società quotate inserite nel Ftse Mib della Borsa italiana. Un elenco alternativo del mercato azionario potrà comunque essere scelto con un apposito decreto del Mef.

Documento attestante riconducibilità a disposizioni split

In particolare, si stabilisce che a richiesta dei cedenti o prestatori i cessionari o committenti soggetti allo split payment devono rilasciare un documento attestante la loro riconducibilità a soggetti per i quali si applicano le disposizioni dell'articolo 17-ter del Dpr 633/72. I cedenti e prestatori in possesso di tale attestazione sono tenuti ad applicare la scissione dei pagamenti.

Quindi:

Conseguenze

1. i clienti soggetti allo split payment non hanno un obbligo giuridico di informare i propri fornitori;
2. gli stessi soggetti se sollecitati con apposita richiesta da parte dei loro fornitori devono rilasciare una apposita attestazione;
3. se i fornitori sono in possesso della predetta attestazione del cliente, sono obbligati ad emettere fattura con il particolare meccanismo dello split payment.

Proprio da questa ultima previsione si evince che il legislatore, per semplificare la vita dei fornitori, ha previsto una responsabilità

diretta dei cessionari/committenti e un obbligo per i loro fornitori che dovrebbe escludere qualsiasi tipo di conseguenza (anche sanzionatoria) qualora l'attestazione del cliente dovesse poi essere considerata non veritiera.

SCHEMA DECRETO BIM: OBBLIGATORIO DAL 2019 PER LE OPERE OLTRE 100 MILIONI

Osservazioni aperte

Il MIT ha pubblicato la bozza di decreto sul BIM, aperta ad Osservazioni fino al 3 luglio.

Obbligo dal 2019

L'obbligo di progettare le grandi opere pubbliche con le procedure digitali del Building information modeling scatterà dal 2019.

Estensione progressiva

Le stazioni appaltanti dovranno prevedere l'utilizzo del Bim per tutti i «*lavori complessi*» di importo superiore a 100 milioni di euro. Negli anni successivi l'obbligo verrà via via esteso alle costruzioni di importo minore, fino a riguardare tutte le opere pubbliche (comprese quelle di costo inferiore al milione di euro) nel 2025.

Lavori complessi

Lavori complessi: tra questi il decreto individua quelli «*caratterizzati da elevato contenuto tecnologico o da una significativa interconnessione degli aspetti architettonici, strutturali e tecnologici*». Sono considerati complessi anche i lavori caratterizzati da «*rilevanti difficoltà realizzative*» o che richiedano «*un elevato livello di conoscenza*» mirato a evitare sforamenti di costi e tempi.

Obbligo BIM:

Cronologia obblighi

- dal 1 gennaio 2019 per i lavori complessi di importo > 100 milioni;
- dal 1 gennaio 2020 per opere di importo > a 50 milioni;
- dal 1 gennaio 2021 per opere di importo > a 12 milioni;
- dal 1 gennaio 2022 anche le opere > 5,22 milioni;
- dal 2023 si scenderà alle opere di importo > al milione;
- dal 2025 anche alle opere < al milione.

Formazione SA

Per poter chiedere a progettisti e imprese di utilizzare metodologie Bim le stazioni appaltanti dovranno investire in formazione, varando un piano di aggiornamento del personale.

Acquisti

Inoltre dovranno provvedere all'acquisto e manutenzione strumenti hardware e software di gestione digitale dei processi decisionali e informativi, adeguati alla natura dell'opera, organizzare una struttura di controllo e gestione delle procedure.

Dopo l'entrata in vigore del decreto, le stazioni appaltanti in regola potranno richiedere l'uso del Bim anche prima delle scadenze per l'utilizzo obbligatorio.

Il decreto entrerà in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta e si applicherà ai bandi pubblicati dopo. Ma sarà facoltà delle amministrazioni ricorrere al Bim per le «varianti riguardanti progetti di opere relativi a bandi di gara pubblicati prima».

Si ricorda che la capacità di gestione degli appalti in Bim, ai sensi del codice, costituisce un elemento premiante ai fini della qualificazione delle stazioni appaltanti.

Qualificazione SA

Le imprese già criticano il mancato riferimento alle norme Uni. Per gli ingegneri servirà la redazione di un capitolato tipo per i bandi, con adeguamento dei parametri con cui si calcolano i compensi. Il Bim presuppone investimenti da parte degli studi e il rilascio di un prodotto molto più complesso.

Osservazioni progettisti

SEMPLIFICAZIONE EDILIZIA

Non tutte le regioni hanno risposto in tempo alla scadenza per adeguare la modulistica unica delle attività edilizie.

Scadenze

Alla data del 20 giugno (termine fissato dall'accordo siglato in conferenza unificata) sono più della metà le amministrazioni regionali - incluse alcune regioni a statuto speciale - che hanno adottato gli schemi con proprio atto.

Regioni

Finora sono 13 le Regioni in regola, ma l'attenzione si sposta a livello dei singoli comuni, perché è prossima la seconda e più importante scadenza del 30 giugno, entro la quale i moduli devono diventare liberamente scaricabili dal sito, da parte di cittadini e imprese. Un adempimento che per gli enti locali deve avvenire in ogni caso, indipendentemente dall'adozione della Regione.

Enti locali

Dal primo luglio è anche applicabile la tabella che abbina a ogni tipo di intervento edilizio il procedimento amministrativo (Scia, Cila, permesso di costruire) da utilizzare.

1 luglio

Dal primo luglio le imprese di costruzione, i progettisti e i cittadini potranno utilizzare i moduli unificati per inoltrare ai Comuni le istanze di Scia e gli altri titoli abilitativi alla realizzazione dei lavori in edilizia.

Semplificazione: riduzione titoli

La semplificazione si sta traducendo in un restringimento del ventaglio di titoli: con la scomparsa della CIL e della DIA, restano solo Cila, Scia e permesso di costruire; dall'altro lato, alcuni lavori sono stati trasferiti da un titolo abilitativo più strutturato a uno più semplice. Nel complesso, si riducono i confini degli interventi realizzabili solo a seguito di un'autorizzazione esplicita da parte del Comune e di quelli realizzabili al decorrere di un determinato tempo dalla presentazione in Comune della documentazione.

Elenco interventi liberi

L'elenco degli interventi liberi si è ampliato con l'eliminazione della comunicazione di inizio lavori. Possono essere realizzati in edilizia libera i piccoli interventi di manutenzione ordinaria che comportano piccole riparazioni, il rinnovamento o la sostituzione delle finiture degli edifici, come, per esempio, gli intonaci e gli infissi. Se non vengono installati su edifici ubicati nei centri storici, e servono a fornire energia solo agli stessi edifici, è possibile coprire il tetto di pannelli solari e fotovoltaici senza comunicare alcunché; niente procedura amministrativa anche per eliminare le barriere architettoniche, a meno che non si tratta di mettere un ascensore all'esterno del fabbricato o di modificarne la sagoma.

Le novità in sintesi:

Cittadini

1. **Cittadini:** per i lavori in regime di edilizia libera, i proprietari degli immobili, o chi ne ha la disponibilità, non devono inviare comunicazioni al Comune né nominare un tecnico.

Regioni

2. **Regioni:** entro il 30 giugno le Regioni devono adeguarsi al contenuto del decreto legislativo 222/2016. Entro quella data: possono introdurre ulteriori semplificazioni; devono dotarsi di regole per i controlli, anche a campione, sull'applicazione della normativa. Il 20 giugno è scaduto il termine per apportare modifiche ai moduli unificati per l'edilizia.

Tecnici comunali

3. **tecnici comunali:** per la pubblicazione sui siti comunali di moduli e documenti per gli interventi edilizi non servono delibere di giunta né ordinanza del sindaco. Deve provvedervi autonomamente il funzionario comunale competente per materia. La mancata pubblicazione costituisce illecito disciplinare, che può costargli una sospensione dal servizio e dalla retribuzione da tre giorni a sei mesi.

Comuni

4. **Comuni:** devono pubblicare sui loro siti moduli unificati per i vari titoli abilitativi. Devono anche pubblicare l'elenco

delle informazioni da riportare negli atti di notorietà e di attestazioni e asseverazioni dei tecnici abilitati richieste. Per ogni documento il Comune deve indicare qual è la norma in base alla quale si è tenuti a presentarlo.

Progettisti

5. Progettisti: esclusi i lavori realizzabili in edilizia libera, per gli interventi che richiedono un titolo abilitativo va incaricato un progettista, che diventa l'interlocutore dell'ufficio tecnico del Comune. Dal 30 giugno serve un progettista anche per i lavori eseguibili con la comunicazione di inizio lavori, che va sempre asseverata da un tecnico.

DPCM INVESTIMENTI: MANCA L'ELENCO DI DETTAGLIO DELLE SPESE

Commissione Bilancio

La Commissione Bilancio della Camera ha posto alcuni rilievi in merito al DPCM investimenti, individuato dalla legge di Bilancio 2017.

DPCM non corrisponde al dettato normativo

La norma prevede che siano individuati gli interventi da finanziare e i relativi importi, non soltanto la ripartizione generica per ministeri. Il Dpcm investimenti, licenziato poche settimane fa dal Governo, quindi avrebbe dovuto contenere una lista più analitica delle spese da effettuare.

Legge di Bilancio 2017

In particolare, il comma 140 della legge di Bilancio 2017, che istituisce il Dpcm, prescrive che debbano essere indicati «*gli interventi da finanziare ed i relativi importi*» di destinazione delle risorse medesime. Si sa, invece, ad oggi, che una parte del denaro sarà impiegata per le scuole ma non sono noti gli importi precisi. Lo stesso succede per il fondo progettazione collegato al Codice appalti o per il piano di messa in sicurezza delle reti ferroviarie regionali.

Parere commissione

Probabile, allora, che una richiesta di maggiore analiticità entri nel parere definitivo della commissione Bilancio.

DURC REGOLARE SE RICHIESTA ROTTAMAZIONE

La richiesta di aderire alla procedura di rottamazione delle cartelle contenenti debiti previdenziali, consente l'emissione di un Durc regolare.

Regolare versamento del debito

Affinchè quel Durc non sia successivamente oggetto di annullamento, il contribuente dovrà essere regolare nel versamento del proprio debito (singole rate in cui avesse deciso di ripartirlo).

È quanto dispone l'articolo 54 del decreto legge 50/2017, in vigore dal 24 aprile scorso, che non ha subito alcuna modifica in sede di conversione in legge, conservando quindi la struttura originaria.

Manifestazione volontà di adesione

La norma si propone riconoscere la regolarità contributiva anche in presenza della mera manifestazione di volontà di adesione, fermo restando la sussistenza di tutti i requisiti di regolarità.

Sanare senza sanzioni

Con la procedura di definizione agevolata il contribuente può sanare senza pagamento di sanzioni, tra l'altro, tutti i debiti previdenziali i cui carichi sono stati affidati all'agente della riscossione del periodo compreso tra il 2000 e il 2016, previa presentazione dell'istanza (il cui termine è scaduto il 21 aprile scorso) a cui è seguita la comunicazione dell'agente (effettuata entro il 15 giugno scorso) dell'importo complessivo da pagare, nonché delle singole rate e del relativo mese di scadenza di ciascuna.

Perfezionamento della agevolazione

La procedura di definizione agevolata, come confermato dall'Inps nella circolare 80/2017, si intende però perfezionata solo a seguito del tempestivo pagamento delle somme dovute in un'unica soluzione, ovvero del pagamento della prima rata del medesimo debito oggetto di rateizzazione.

GUIDA DEL CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI AI PRODOTTI DA COSTRUZIONE

*Adeguamento a
normativa UE*

Il decreto approvato dal CDM lo scorso 9 giugno, che adegua la normativa nazionale in tema di commercializzazione di prodotti da costruzione alle disposizioni UE, introduce anche sanzioni amministrative e penali per tutti i soggetti coinvolti nella filiera legata ai materiali. Con un'attenzione particolare per i casi più delicati, come i prodotti ad uso strutturale o antincendio.

Il Consiglio superiore dei Lavori pubblici ha appena pubblicato una nota nella quale fa il punto su tutte le novità in arrivo.

Il decreto, in sostanza, rivede l'intero settore nazionale dei prodotti da costruzione, e tutte le vecchie norme sono abrogate ed integralmente sostituite dal provvedimento.

Maggiore coordinamento

Il nuovo testo cerca di introdurre un maggiore coordinamento delle amministrazioni competenti e delle procedure da esse adottate nel settore, *«al fine di incrementare l'efficacia dell'azione amministrativa e ridurre gli oneri per le imprese»*.

Le novità in pillole

1. Viene istituito il Comitato nazionale di coordinamento per i prodotti da costruzione presieduto dal presidente del Consiglio superiore.
2. Viene istituito l'Organismo nazionale per la valutazione tecnica europea, Itab, che ottimizza, raccogliendo in unico soggetto, le attività nel campo della valutazione europea dei prodotti da costruzione innovativi o non già coperti da norme.
3. Vengono aggiornate le procedure per l'autorizzazione e notifica degli Organismi di parte terza per la verifica dei prodotti da costruzione.
4. Viene introdotto un sistema di sanzioni, controlli e vigilanza sul mercato.

Sistema di sanzioni

APE SOCIAL: L'INPS TAGLIA FUORI I LAVORATORI DELL'EDILIZIA

Circolare con indicazioni pratiche

Probabile penalizzazione degli edili in conseguenza delle indicazioni contenute nella circolare n. 99 dell'Istituto, appena pubblicata per dare indicazioni pratiche su come richiedere il nuovo anticipo pensionistico.

Mercato delle costruzioni in crisi

Il problema è che le formalità richieste non tengono conto della situazione del mercato delle costruzioni: gli operai, infatti, dovrebbero provare gli ultimi 6 anni in cantiere portando attestazioni dei loro datori di lavoro. Che, però, in molti casi hanno visto fallire le loro imprese e che, quindi, saranno molto difficili da trovare.

Specifiche richiesta e documenti

La circolare: *«Il richiedente deve, in primo luogo, farsi rilasciare un'attestazione del datore di lavoro redatta su un apposito modello predisposto dall'Inps»*. Nella dichiarazione *«il datore di lavoro deve attestare i periodi di lavoro prestato dal richiedente il beneficio, alle sue dipendenze, il contratto collettivo applicato, le mansioni svolte ed il livello di inquadramento attribuito»*. I dati rilasciati dal datore *«dovranno, poi, essere riportati dal richiedente nella domanda telematica di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio»*. Nel caso di svolgimento di più lavori, il dipendente dovrà *«produrre un'attestazione per ogni datore di lavoro coinvolto nonché i relativi contratti di lavoro o buste paga»*. Queste certificazioni saranno essenziali per provare uno dei requisiti più importanti: sei anni di cantiere continuativo prima del pensionamento.

Situazione reale operai edili

Purtroppo, in media gli operai edili mediamente hanno tre rapporti di lavoro all'anno, che moltiplicato per sette anni significa 21 dichiarazioni da presentare. Considerando la crisi, sarebbe stato più opportuno guardare direttamente all'Inps che ha già tutto quello che serve per conoscere la vita contributiva del lavoratore edile.

MEPA

RIORGANIZZAZIONE BANDI MEPA BENI E SERVIZI

Si informa che è in corso una riorganizzazione ed estensione delle merceologie dei Bandi di Abilitazione al Mercato Elettronico relativi a Beni e Servizi, che ha l'obiettivo di semplificare la gestione delle offerte per le Imprese ed ampliare le possibilità di acquisto per le Pubbliche Amministrazioni.

Due nuovi Bandi, uno dedicato ai Beni, l'altro dedicato ai Servizi sostituiranno tutti i Bandi di Beni e Servizi attualmente attivi. Nessuna modifica sarà apportata al momento ai 7 Bandi di Abilitazione dedicati ai Lavori di Manutenzione.

L'operazione di transizione dai vecchi ai nuovi bandi verrà realizzata con le seguenti tempistiche:

- **18 agosto 2017**
Scadenza dei bandi vigenti. L'attuale scadenza fissata per il 15 luglio verrà difatti prorogata sino al 18 agosto p.v..
- **dal 18 al 25 agosto 2017**
Il sistema di e-procurement sarà operativo con le seguenti limitazioni:
 - i fornitori non potranno aggiornare le offerte a catalogo MePA ;
 - le PA non potranno attivare nuove procedure di acquisto MePA;
 - fornitori e PA potranno gestire e concludere le procedure di acquisto già avviate sul MePA.
- **26 e 27 agosto 2017**
Il sistema di eProcurement non sarà disponibile per consentire le attività di migrazione dei cataloghi
- **28 agosto 2017**
Il sistema sarà disponibile con i Nuovi bandi articolati in Categorie di Abilitazione e sottocategorie merceologiche.

Per consentire a tutti i fornitori già abilitati di trasferire i propri cataloghi nella nuova struttura senza ulteriori oneri, **dall' 8 giugno fino al 18 agosto 2017** verrà attivata una "*procedura di pre-abilitazione*" ai nuovi Bandi.

I fornitori abilitati dovranno unicamente confermare e/o modificare la propria categoria di abilitazione e indicare le informazioni relative alla propria capacità tecnico-organizzativa e/o economico-finanziaria.

I fornitori che avranno effettuato la procedura di pre-abilitazione, entro il 18 agosto, non dovranno effettuare nessuna attività per la migrazione dei Cataloghi, in quanto Consip provvederà automaticamente a trasferire l'abilitazione e redistribuire tutte le offerte, pubblicate a quella data, nelle nuove Categorie.

Al momento della riapertura del sistema il 28 agosto con i nuovi bandi, potranno pertanto riprendere ad operare sul MePA, sulla base della pre-abilitazione già conseguita, in assoluta continuità. La pre-

Abilitazione ai nuovi Bandi varrà inoltre come Rinnovo delle Dichiarazioni e pertanto aggiungerà ulteriori 6 mesi alla data di scadenza delle autocertificazioni.

I Fornitori che non avranno effettuato la procedura di pre-abilitazione entro il 18 agosto, se intenderanno continuare ad operare sul MePA, al momento della riapertura del sistema **dovranno effettuare la richiesta di una nuova abilitazione e attenderne l'esito** secondo le consuete modalità operative e i tempi di valutazione amministrativa dell'istanza.

In caso di particolari dubbi nella scelta delle Categorie, è possibile richiedere informazioni scrivendo all'indirizzo mepa.estensione2017@consip.it.

TERREMOTO

NUOVA ORDINANZA: CHIESE DANNEGGIATE

<i>Messa in sicurezza chiese danneggiate</i>	<p>Il Commissario Straordinario per la Ricostruzione Sisma 2016, ha firmato l'Ordinanza n.32 registrata il 22/06/2017 al numero 1453.</p> <p>L'Ordinanza prevede la messa in sicurezza delle chiese danneggiate dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016 con interventi finalizzati a garantire la continuità dell'esercizio del culto.</p>
<i>Costo complessivo</i>	<p>Il costo complessivo del primo programma di interventi immediati finalizzati a consentire la continuità delle attività di culto, al lordo di tutte le spese, è pari ad € 29.152,500,00, ripartiti:</p>
<i>Ripartizione</i>	<p>a) per gli interventi attuati dagli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, fra le diocesi interessate, i cui importi sono da intendersi come limite massimo delle risorse utilizzabili da ciascuna diocesi;</p> <p>b) per gli interventi attuati dagli enti pubblici proprietari ovvero dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, per le chiese di proprietà del Fondo Edifici di culto, i cui importi sono da intendersi come limite massimo delle risorse utilizzabili da ciascun soggetto attuatore.</p>
<i>Soggetti attuatori</i>	<p>I soggetti attuatori degli interventi contenuti nell'elenco Allegato A all'Ordinanza, presentano presso i competenti Uffici speciali per la ricostruzione i progetti riguardanti la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza finalizzati a consentire la riapertura delle chiese ivi individuate, entro 30 giorni dall'entrata in vigore dell'ordinanza.</p>
<i>Procedura</i>	<p>I lavori di cui al presente articolo sono obbligatoriamente affidati a imprese:</p>
<i>Imprese affidatarie</i>	<p>a) che risultino essere iscritte all'Anagrafe antimafia;</p> <p>b) che non abbiano commesso violazioni agli obblighi contributivi e previdenziali come attestato dal documento unico di regolarità contributiva;</p> <p>c) per lavori di importo superiore ai 150.000 euro, che siano in possesso della qualificazione SOA;</p> <p>d) scelte tra almeno cinque ditte, individuate nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione, mediante apposita procedura concorrenziale intesa all'affidamento dei lavori alla migliore offerta.</p>

FONDI BEI: UN MILIARDO PER IMPRESE E FAMIGLIE E UN MILIARDO PER LE OPERE PUBBLICHE

L'accordo firmato ieri tra Cassa depositi e prestiti e Banca europea degli investimenti, alla presenza del ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan, e del commissario alla ricostruzione, Vasco Errani, avrà ricadute positive anche per i beneficiari finali, cioè le imprese e le famiglie danneggiate, aprendo la strada all'utilizzo del plafond Centro Italia, gestito da Cdp e Abi, a seguito dell'accordo siglato il 18 novembre scorso. Il plafond nasce per finanziare la ricostruzione privata, per danni subiti da aziende e famiglie, e ammonta a 4 miliardi. Finora però non era stato utilizzato.

Meccanismo del credito di imposta:

- i privati incaricano il professionista del progetto
- il progetto viene poi verificato e autorizzato dagli uffici speciali della ricostruzione
- la banca eroga i soldi direttamente ai professionisti che hanno progettato l'intervento e alle imprese che lo realizzano.

Contestualmente alla firma dell'accordo è stato anche sottoscritto un contratto di servizio tra il Commissario Errani e la Bei *«al fine di assicurare l'effettiva destinazione delle risorse finanziarie alla ricostruzione»*.

L'attuazione dell'accordo sottoscritto ieri passa per le singole banche che aderiscono all'accordo Abi-Cdp del novembre 2016. In base all'ultimo aggiornamento del 9 giugno, le banche che hanno aderito sono in tutto 23.

L'altra novità riguarda la ricostruzione pubblica: nei prossimi verrà firmato un accordo per un ulteriore finanziamento per la ricostruzione di ospedali, scuole, tribunali, uffici e altre infrastrutture pubbliche nelle regioni colpite dal sisma. L'accordo sarà sottoscritto direttamente da Bei e MEf, per una cifra che corrisponde al miliardo di euro stanziato dalla legge di bilancio 2017.

C'è poi il finanziamento di 800 milioni per gli interventi contro il rischio idrogeologico, che la Bei ha approvato e che però è da mesi in attesa di essere contrattualizzato con lo Stato. Tra le novità in arrivo c'è il finanziamento di 500 milioni per interventi connessi ai danni causati da vari episodi di maltempo. La controparte di questa iniziativa è la Protezione civile.

GIURISPRUDENZA

GIUSTIFICAZIONI RIBASSO ANOMALO

Motivi strettamente contenuti dell'offerta

Il TAR Umbria, con sentenza n. 457/2017, ha evidenziato come i motivi che l'impresa può addurre per documentare la congruità della propria proposta economica devono riguardare strettamente i contenuti dell'offerta, senza possibilità di chiamare in causa introiti successivi che a giudizio dell'impresa permetterebbero di accontentarsi di un prezzo inferiore per l'esecuzione dell'appalto.

NO introiti futuri

Nel caso di specie, a proporre ricorso era stata un'impresa esclusa dalla gara per il mancato superamento della verifica di anomalia dell'offerta. Per giustificare il ribasso il costruttore aveva puntato sugli introiti derivanti dalla vendita del terreno che costituiva parte del corrispettivo e in particolare sugli appartamenti che sarebbe possibile costruire e poi vendere su detto terreno. La motivazione è stata ritenuta incongrua dalla stazione appaltante. Un giudizio, come visto, confermato anche dal TAR.

Elementi giustificativi (elenco TAR)

Tra gli elementi che possono giustificare un'offerta la sentenza propone un elenco di esempi:

- economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione;
- soluzioni tecniche prescelte;
- condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i lavori;
- originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti.

NO elementi aleatori e futuri

Al contrario, si legge ancora nella sentenza, «*la società ricorrente ha invece tentato di giustificare il notevole ribasso offerto, facendo affidamento su elementi aleatori e futuri estranei all'offerta stessa, (...)»*.

NO negozio giuridico diverso

Deve ritenersi infondata la giustificazione dell'impresa che ritiene di poter coprire costi derivanti dall'esecuzione del contratto mediante utili conseguibili eventualmente solo in un tempo successivo per mezzo di un negozio giuridico differente.

FINO ALL'AGGIUDICAZIONE VALGONO I REQUISITI DICHIARATI CON IL DGUE: STOP ALLE VERIFICHE

I controlli non vanno effettuati in sede di gara

Per il Consiglio di Stato il controllo sul possesso effettivo dei requisiti non può avvenire in sede di offerta, e così boccia il ricorso di un'impresa che contestava le dichiarazioni di un concorrente.

Con sent. N. 2657/2017, il CdS afferma che ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti generali e speciali da parte dei concorrenti in sede di domanda di partecipazione o di offerta vale unicamente quanto gli stessi hanno autodichiarato attraverso il DGUE.

DGUE valore autocertificativo assoluto

Di conseguenza l'ente appaltante non è legittimato ad operare alcun tipo di verifica in merito alle dichiarazioni ivi contenute: di conseguenza nella fase della procedura in cui i concorrenti presentano le loro candidature o le loro offerte il Dgue ha valore autocertificativo in termini assoluti. La verifica sul possesso dei requisiti oggetto di autodichiarazione può essere effettuata solo in un momento successivo dell'iter procedurale.

Il valore autodichiarativo ha carattere assoluto sia in relazione al dato quantitativo (importo del requisito) che a quello qualitativo (carattere analogo).

Verifiche a valle della proposta di aggiudicazione

Di conseguenza la verifica da parte della stazione appaltante in ordine alla veridicità di quanto oggetto di autodichiarazione non può che essere rinviata a una fase successiva della procedura di gara. È solo in tale fase successiva, normalmente collocata a valle della proposta di aggiudicazione, che l'ente appaltante è titolato a richiedere al concorrente individuato come aggiudicatario tutti i documenti e i certificati necessari a dimostrare l'effettivo possesso dei requisiti autodichiarati in sede di offerta.

Obbligo accettazione DGUE

L'obbligo di accettazione del DGUE, come normato dal codice, comporta quindi che nella fase indicata è preclusa alla stazione appaltante la possibilità di richiedere documenti o certificati comprovanti i suddetti requisiti.

Adeguate attività di verifica successiva

Sotto quest'ultimo profilo il Consiglio di Stato conclude che un eventuale provvedimento di esclusione nella fase di presentazione delle domande di partecipazione o dell'offerta può essere adottato solo nell'ipotesi in cui l'autodichiarazione contenuta nel DGUE evidenzia di per sé la mancanza dei requisiti (ipotesi difficilmente configurabile nella realtà); ma non nella diversa ipotesi in cui per accertare tale mancanza è necessaria un'adeguata attività di

verifica, che l'ordinamento normativo posticipa a una fase successiva della procedura di gara.

COMUNICATI CANTONE: NESSUN VINCOLO PER LE PA

*Opinamenti
interpretativi*

I comunicati del presidente dell'ANAC possono essere disattesi trattandosi di meri opinamenti inerenti l'interpretazione della normativa in tema di appalti pubblici.

E' quanto stabiliscono i giudici del TAR Perugia che, nell'ordinanza n. 428/2017 specificando che ciascuna stazione appaltante può discostarsene, senza neppure «*dover fornire alcuna motivazione*».

Ovviamente, qui non si mette in forse il valore vincolante delle linee guida qualificate come tali in base al codice.

La questione

La questione è stata affrontata in merito al ricorso proposto da un'impresa per contestare l'esclusione da una gara per applicazione della procedura del taglio delle ali, quanto a scelte da compiere nel caso di offerte con lo stesso ribasso: vanno escluse tutte quelle che rientrano nella quota del 10%. Sul tema i giudici umbri non hanno deciso, decidendo di attendere il principio che sarà stabilito con una sentenza dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato attesa a breve.

Parere AVCP

Hanno però escluso che le valutazioni contenute in un comunicato della vecchia Avcp del 5 ottobre 2010, cui la Regione Umbria per aggiudicare la gara non si sarebbe attenuta, possano avere alcuna rilevanza per decidere la controversia. «*Infatti - si legge sempre nel provvedimento - per quanto a norma dell'art. 213 del D.lgs. 50 del 2016 il novero dei poteri e compiti di vigilanza affidati all'Anac sia invero penetrante ed esteso, a presidio della più ampia legalità nell'attività contrattuale delle stazioni appaltanti e della prevenzione della corruzione, non può ammettersi nel vigente quadro costituzionale, in tal delicato settore, un generale vincolante potere interpretativo con effetto erga omnes affidato ad organo monocratico di Autorità Amministrativa Indipendente, i cui comunicati ermeneutici - per quanto autorevoli - possono senz'altro essere disattesi*», in quanto pareri atipici.

*Nuovo codice e ruolo
ANAC*

RICORSI SENZA ASPETTARE ESITO DELLA GARA SE MINOR PREZZO

Il CdS rivede l'orientamento consolidato in tema di onere di immediata impugnazione delle clausole del bando alla luce delle novità del D.lgs. 50/2016.

*Clausole
immediatamente lesive*

Il ricorso al giudice amministrativo volto a contestare la scelta dell'ente appaltante di utilizzare il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso deve essere proposto immediatamente, senza cioè attendere gli esiti della procedura di gara. Ciò in quanto la relativa clausola contenuta nel bando deve ritenersi immediatamente lesiva della posizione dei concorrenti, in quanto pregiudica in via attuale e diretta la possibilità che va riconosciuta agli stessi di formulare un'offerta sulla base di un criterio di aggiudicazione che consenta di valutare non solo il prezzo ma anche i contenuti qualitativi dell'offerta stessa.

*Pregiudizio alla
formulazione dell'offerta*

È questo l'importante principio sancito dal CdS, che rivede alcuni orientamenti fino ad oggi consolidati in tema di onere di immediata impugnazione di determinate clausole del bando di gara.

Regola generale

La regola generale è che le clausole del bando di gara vanno impugnate unitamente agli atti che di esse fanno applicazione, perché solo in tale momento si produce la lesione attuale e concreta della posizione del concorrente.

Eccezioni

Fanno eccezione a questa regola le clausole del bando - che vanno quindi impugnate immediatamente - che hanno un effetto immediatamente escludente o che impongono oneri ai concorrenti manifestamente incomprensibili o sproporzionati o, ancora, che rendono impossibile la stessa formulazione dell'offerta. Tra tali clausole non rientrano quelle che incidono sulla formulazione dell'offerta, quali appunto quelle relative al criterio di aggiudicazione prescelto dall'ente appaltante.

La sentenza del Consiglio di Stato rivisita in maniera significativa questo orientamento, giustificandolo con alcune rappresentative del mutamento di prospettiva della disciplina complessiva dei contratti pubblici:

3 motivazioni

1. sanzione della nullità che il legislatore ha previsto per le clausole di esclusione dalla gara che l'ente appaltante abbia eventualmente stabilito, diverse ed ulteriori rispetto a quelle previste da specifiche disposizioni normative;
2. potere di raccomandazione vincolante ANAC ai fini della rimozione, in regime di autotutela, degli atti di gara ritenuti

illegittimi. Questa forma di «autotutela doverosa» viene interpretata dal Consiglio di Stato come finalizzata a ripristinare il corretto svolgimento delle procedure di gara, in un'ottica che trascende l'interesse del singolo partecipante per sconfinare in un interesse più generale di tutti i concorrenti e, in ultima analisi, dell'intera collettività;

3. onere di impugnazione immediata dei provvedimenti di ammissione e di esclusione alla/dalla gara. Anche in questo caso vi è un netto cambio di prospettiva da parte del legislatore, nel senso che da un sistema in cui l'interesse a ricorrere contro i provvedimenti di ammissione/esclusione diveniva concreto e attuale solo all'esito della procedura di gara si è passati a un'impostazione in cui viene imposto l'onere di immediata impugnazione di tali provvedimenti. Indice, anche sotto questo profilo, della volontà del legislatore di attribuire un rilievo autonomo all'interesse (generale) al corretto svolgimento della gara, che coesiste con l'interesse (particolare) del concorrente che si ritenga leso dalla decisione dell'ente appaltante.